Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Giovedì, 15 settembre 1932 - Anno X — Numero 214

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sui tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. **1124.**
Contributi scolastici dovuti dai comuni della Lombardia per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditori agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Milano;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese deve versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 188. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di BERGAMO.			
1	Adrara S. Martino	6	400	2.400
2	Adrara S. Rocco	2	»	800
3	Albano S. Alessandro	4	»	1.600
4	Albino	26	»	10.400
5	Almè con Villa	12	»	4.800
6	Almenno S. Bartolomeo	9	»	3.600
7	Almenno S. Salvatore	7	»	2.800
8	Alzano Lombardo	10	»	4.000
9	Ambivere	2	»	800
10	Antegnate	6	»	2.400
11	Arcene	5	»	2.000
12	Ardesio	6	»	2.400
13	Arsago d'Adda	4	»	1.600
14	Averara	2	»	800
15	Aviatico	3	»	1.200
16	Azzano S. Paolo	3	»	1.200
17	Barbata	1	»	400
18	Bariano	4	»	1.600
19	Barzana	2	»	800
20	Bedulita	2	»	800
21	Berbenno	6	»	2.400
22	Bolgare	5	»	2.000
23	Boltiere	4	»	1.600
24	Bonate di Sopra	6	»	2.400
25	Bonate di Sotto	6	»	2.400
26	Borgounito	8	»	3.200
27	Bossico	2	»	800
28	Bottanuco	5	»	2.000
29	Bracca di Costa Serina	3	»	1.200
30	Branzi	2	»	800
31	Brembate	9	»	3.600
32	Brembilla	6	»	2.400
33	Brignano Gera d'Adda	8	»	3.200
34	Calcinate	6	»	2.400
35	Calcio	7	»	2.800
36	Calolzio Corte	17	»	6.800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
37	Calusco d'Adda	6	400	2.400
38	Calvenzano	5	»	2.000
39	Camerata Cornello	2	»	800
40	Canonica d'Adda	4	»	1.600
41	Capizzone	2	»	800
42	Capriate S. Gervasio	7	»	2.800
43	Caprino Bergamasco	2	»	800
44	Caravaggio	22	»	8.800
45	Carenno	4	»	1.600
46	Carobbio degli Angeli	5	»	2.000
47	Carona	2	»	800
48	Carvico	3	»	1.200
49	Casazza	4	»	1.600
50	Casirate d'Adda	4	»	1.600
51	Casnigo	9	»	3.600
52	Cassiglio	1	»	400
53	Castelli Calepio	12	»	4.800
54	Castel Rozzone	3	»	1.200
55	Castione della Presolana	7	»	2.800
56	Castro	5	»	2.000
57	Cavernago	2	»	800
58	Cenate d'Argon	9	»	3.600
59	Cene	5	»	2.000
60	Centrisola	6	»	2.400
61	Cerete	4	»	1.600
62	Chiudono	8	»	3.200
63	Cisano Bergamasco	6	»	2.400
64	Ciserano	4	»	1.600
65	Cividate al Piano	6	»	2.400
66	Cologno al Serio	10	»	4.000
67	Colzate	2	»	800
68	Comun Nuovo	5	»	2.000
69	Corna	2	»	800
70	Cortenuova	3	»	1.200
71	Costa di Monticelli	4	»	1.600
72	Costa Valle Imagna	4	»	1.600
73	Costa Volpino	7	»	2.800
74	Covo	6	»	2.400
75	Credaro	3	»	1.200
76	Curdomo	8	»	3.200
77	Cusio	2	»	800
78	Dalmine	9	»	3.600
79	Dezzo di Scalve	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
80	Dossena	2	400	800
81	Endine Gaiano	5	»	2.000
82	Entratico	4	»	1.600
83	Erve	2	»	800
84	Fara Gera d'Adda	10	»	4.000
85	Fara Olivana con Sola	3	»	1.200
86	Fontanella	10	»	4.000
87	Foppolo	1	»	400
88	Foresto Sparso	4	»	1.600
89	Fornovo di S. Giovanni	3	»	1.200
90	Gandino	15	»	6.000
91	Gandosso	2	»	800
92	Gaverina	2	»	800
93	Gazzaniga	10	»	4.000
94	Gerosa	2	»	800
95	Ghisalba	5	»	2.000
96	Gorlago	6	»	2.400
97	Gorle	2	»	800
98	Gorno	5	»	2.000
99	Grassobbio	3	»	1.200
100	Gromo	11	»	4.400
101	Grumello del Monte	9	»	3.600
102	Isola di Fondra	1	»	400
103	Lallio	2	»	800
104	Leffe	9	»	3.600
105	Levate	4	»	1.600
106	Locatello	3	»	1.200
107	Lovere	11	»	4.400
108	Lurano	3	»	1.200
109	Mapello	6	»	2.400
110	Marne	2	»	800
111	Martinengo	15	»	6.000
112	Mezzoldo	2	»	800
113	Misano di Gera d'Adda	3	»	1.200
114	Monte Marenzo	2	»	800
115	Morengo	4	»	1.600
116	Mornico al Serio	5	»	2.000
117	Mozzanica	5	»	2.000
118	Nembro	11	»	4.400
119	Nese	4	»	1.600
120	Nossa	7	»	2.800
121	Olmo al Brembo	2	»	800
122	Oltre il Colle	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
123	Oneta	2	400	800
124	Orio al Serio	2	»	800
125	Ornica	2	»	800
126	Osio Sopra	3	»	1.200
127	Osio Sotto	7	»	2.800
128	Pagazzano	4	»	1.600
129	Paladina	4	»	1.600
130	Palazzago	6	»	2.400
131	Paloseo	7	»	2.800
132	Parre	3	»	1.200
133	Parzanica	2	»	800
134	Pedrengo	2	»	800
135	Peia	3	»	1.200
136	Pianico	2	»	800
137	Piazzatorre	2	»	800
138	Piazzolo	1	»	400
139	Pognano	2	»	800
140	Ponteranica	5	»	2.000
141	Ponte S. Pietro	13	»	5.200
142	Pontida	6	»	2.400
143	Pontirolo Nuovo	6	»	2.400
144	Pradalunga	7	»	2.800
145	Predore	3	»	1.200
146	Presezzo	3	»	1.200
147	Pumenengo	4	»	1.600
148	Ranica	6	»	2.400
149	Ranzanico	3	»	1.200
150	Riva di Solto	2	»	800
151	Riviera d'Adda	4	»	1.600
152	Rocca del Colle	7	»	2.800
153	Rogno	2	»	800
154	Romano di Lombardia	17	»	6.800
155	Roncobello	2	»	800
156	Roncola	2	»	800
157	Rota d'Imagna	2	»	800
158	Rovetta con Fino	10	»	4.000
159	San Giovanni Bianco	13	»	5.200
160	San Martino dei Calvi	6	»	2.400
161	San Pellegrino	7	»	2.800
162	Santa Brigida	2	»	800
163	Sant'Omobono Imagna	8	»	3.200
164	Sarnico	8	»	3.200
165	Scanzorosciate	8	»	3.200
166	Schilpario	4	400	1.600
167	Sedrina	5	»	2.000
168	Selvino	2	»	800
169	Seriate	18	»	7.200
170	Serina	5	»	2.000
171	Solto Collina	6	»	2.400
172	Songavazzo	2	»	800
173	Sorisole	7	»	2.800
174	Sotto il Monte	2	»	800
175	Sovere	7	»	2.800
176	Spinone dei Castelli	6	»	2.400
177	Spirano	8	»	3.200
178	Stezzano	10	»	4.000
179	Strozza	2	»	800
180	Suisio	3	»	1.200
181	Taleggio	6	»	2.400
182	Tavernola Bergamasca	5	»	2.000
183	Telgate	5	»	2.000
184	Terno d'Isola	4	»	1.600
185	Torre Boldone	4	»	1.600
186	Torre de' Busi	4	»	1.600
187	Torre dei Roveri	2	»	800
188	Torre Pallavicina	4	»	1.600
189	Trescore Balneario	14	»	5.600
190	Treviolo	8	»	3.200
191	Ubiale Clanezzo	3	»	1.200
192	Urgnano	12	»	4.800
193	Valbondione	3	»	1.200
194	Valbrembo	4	»	1.600
195	Valleve	2	»	800
196	Valsecca	2	»	800
197	Valtorta	1	»	400
198	Vedeseta	2	»	800
199	Vercurago	2	»	800
200	Verdellino	3	»	1.200
201	Verdello	8	»	3.200
202	Vertova	10	»	4.000
203	Viadanica	2	»	800
204	Vigolo	3	»	1.200
205	Villa d'Adda	5	»	2.000
206	Villa di Serio	4	»	1.600
207	Villa d'Ogna	4	»	1.600
208	Villongo	6	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
209	Vilminore di Scalve	4	400	1.600
210	Zanica	8	»	3.200
211	Zogno	16	»	6.400
	Totali	1.124	400	449.600

H. — Provincia di BRESCIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
1	Acquafredda	4	400	1.600
2	Adro	13	»	5.200
3	Agnosine	3	»	1.200
4	Alfianello	7	»	2.800
5	Anfo	2	»	800
6	Angolo	7	»	2.800
7	Bagnolo Mella	16	»	6.400
8	Bagolino	11	»	4.400
9	Barbariga	7	»	2.800
10	Bassano Bresciano	3	»	1.200
11	Bedizzole	10	»	4.000
12	Berlingo	4	»	1.600
13	Bienno	14	»	5.600
14	Bione	5	»	2.000
15	Borgo S. Giacomo	15	»	6.000
16	Borgosatollo	10	»	4.000
17	Borno	16	»	6.400
18	Botticino	10	»	4.000
19	Bovegno	9	»	3.600
20	Bovezzo	3	»	1.200
21	Breno	17	»	6.800
22	Calcinato	11	»	4.400
23	Calvagese della Riviera	6	»	2.400
24	Calvisano	14	»	5.600
25	Capo di Ponte	8	»	3.200
26	Capovalle	2	»	800
27	Capriano Azzano	7	»	2.800
28	Capriolo	8	»	3.200
29	Carpenedolo	14	»	5.600
30	Castegnato	7	»	2.800
31	Castelcovati	4	»	1.600
32	Castel Mella	3	»	1.200
33	Castenedolo	9	400	3.600
34	Casto	4	»	1.600
35	Castrezzato	7	»	2.800
36	Cazzago S. Martino	12	»	4.800
37	Cedegolo	13	»	5.200
38	Cellatica	6	»	2.400
39	Ceto Cerveno	6	»	2.400
40	Cigole	5	»	2.000
41	Cimbergo-Paspardo	4	»	1.600
42	Cividate Malegno	8	»	3.200
43	Coccaglio	8	»	3.200
44	Collebeato	4	»	1.600
45	Collio	10	»	4.000
46	Cologne	7	»	2.800
47	Comezzano-Cizzago	5	»	2.000
48	Concesio	11	»	4.400
49	Corte Franca	6	»	2.400
50	Corteno	7	»	2.800
51	Corzano	4	»	1.600
52	Darfo	16	»	6.400
53	Dello	11	»	4.400
54	Desenzano del Garda	21	»	8.400
55	Edolo	19	»	7.600
56	Erbusco	9	»	3.600
57	Esine	9	»	3.600
58	Gambara	16	»	6.400
59	Gardone Riviera	6	»	2.400
60	Gardone Val Trompia	17	»	6.800
61	Gargnano	10	»	4.000
62	Gavardo	13	»	5.200
63	Ghedi	16	»	6.400
64	Gianico	3	»	1.200
65	Gottolengo	10	»	4.000
66	Gussago	16	»	6.400
67	Idro	3	»	1.200
68	Incudine	5	»	2.000
69	Iseo	15	»	6.000
70	Isorella	6	»	2.400
71	Lavenone	2	»	800
72	Leno	24	»	9.600
73	Limone sul Garda	2	»	800
74	Lodrino	3	»	1.200
75	Lograto	7	»	2.800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
76	Lonato	20	400	8.000
77	Lozio	4	»	1.600
78	Lumezzane	16	»	6.400
79	Mairano	12	»	4.800
80	Malonno	7	»	2.800
81	Manerba	5	»	2.000
82	Manerbio	16	»	6.400
83	Marcheno	5	»	2.000
84	Marone	5	»	2.000
85	Mazzano	9	»	3.600
86	Monte Isola	4	»	1.600
87	Monticelli Brusati	5	»	2.000
88	Montichiari	21	»	8.400
89	Mura	2	»	800
90	Muscoline	2	»	800
91	Nave	11	»	4.400
92	Nuvolento	6	»	2.400
93	Nuvolera	4	»	1.600
94	Odolo	3	»	1.200
95	Offlaga	8	»	3.200
96	Ome	6	»	2.400
97	Orzinuovi	24	»	9.600
98	Orzivecchi	7	»	2.800
99	Ospitaletto	9	»	3.600
100	Ossimo	7	»	2.800
101	Padenghe	7	»	2.800
102	Paderno Franciacorta	4	»	1.600
103	Paisco Loveno	2	»	800
104	Palazzolo sull'Oglio	21	»	8.400
105	Paratico	5	»	2.000
106	Passirano	9	»	3.600
107	Pavone del Mella	6	»	2.400
108	Pedergnaga Oriano	9	»	3.600
109	Pertica Alta	5	»	2.000
110	Pertica Bassa	6	»	2.400
111	Pezzaze	6	»	2.400
112	Pian d'Artogne	9	»	3.600
113	Pisogne	16	»	6.400
114	Polaveno	3	»	1.200
115	Polpenazze	4	»	1.600
116	Pompiano	6	»	2.400
117	Poncarole Flero	12	»	4.800
118	Ponte di Legno	9	»	3.600
119	Pontevico	20	400	8.000
120	Pontoglio	10	»	4.000
121	Pozzolengo	7	»	2.800
122	Pralboino	12	»	4.800
123	Preseglie	3	»	1.200
124	Prevalle	5	»	2.000
125	Provaglio d'Iseo	7	»	2.800
126	Provaglio Val Sabbia	1	»	400
127	Puegnago	2	»	800
128	Quinzano d'Oglio	13	»	5.200
129	Remedello	8	»	3.200
130	Rezzato	12	»	4.800
131	Roccafranca	7	»	2.800
132	Rodengo-Saiano	5	»	2.000
133	Roncadelle	6	»	2.400
134	Rovato	16	»	6.400
135	Rudiano	5	»	2.000
136	Sabbio Chiese	6	»	2.400
137	Sale Marasino	9	»	3.600
138	San Felice del Benaco	4	»	1.600
139	San Gervasio Bresciano	4	»	1.600
140	San Zeno Naviglio	4	»	1.600
141	Sarezzo	13	»	5.200
142	Seniga	7	»	2.800
143	Serle	5	»	2.000
144	Sirmione	4	»	1.600
145	Tavernole sul Mella	7	»	2.800
146	Temù	6	»	2.400
147	Tignale	2	»	800
148	Torbole Casaglia	4	»	1.600
149	Toscolano-Maderno	12	»	4.800
150	Travagliato	14	»	5.600
151	Tremosine	4	»	1.600
152	Trenzano	8	»	3.200
153	Treviso Bresciano	2	»	800
154	Urago d'Oglio	6	»	2.400
155	Vallio	2	»	800
156	Valsaviore	8	»	3.200
157	Vestone	8	»	3.200
158	Vezza d'Oglio	5	»	2.000
159	Villa Carcina	11	»	4.400
160	Villachiara	3	»	1.200
161	Villanuova sul Clisi	6	»	2.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
162	Vione	7	400	2.800
163	Visano	4	»	1.600
164	Vobarno	13	»	5.200
165	Volciano	4	»	1.600
166	Zone	2	»	800
	Totali	1.355		542.000

III. — Provincia di COMO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Abbadia Lariana	2	400	800
2	Airuno	2	»	800
3	Albate	7	»	2.800
4	Albavilla	6	»	2.400
5	Albese con Cassano	6	»	2.400
6	Albiolo	4	»	1.600
7	Alserio	2	»	800
8	Alzate Brianza	6	»	2.400
9	Annone di Brianza	3	»	1.200
10	Anzano del Parco	2	»	800
11	Appiano Gentile	14	»	5.600
12	Argegno	3	»	1.200
13	Asso	5	»	2.000
14	Ballabio	2	»	800
15	Barzago	4	»	1.600
16	Barzanò	11	»	4.400
17	Barzio	3	»	1.200
18	Bellagio	9	»	3.600
19	Bellano	8	»	3.200
20	Bernate Rosales	1	»	400
21	Binago	6	»	2.400
22	Bizzarone	2	»	800
23	Blessagno	—	»	—
24	Blevio	3	»	1.200
25	Bosisio Parini	6	»	2.400
26	Breccia	3	»	1.200
27	Bregnano	6	»	2.400
28	Brenna	3	»	1.200
29	Brivio	5	»	2.000
30	Brunate	2	400	800
31	Bulciago	3	»	1.200
32	Cabiate	7	»	2.800
33	Cadorago	9	»	3.600
34	Cagno	3	»	1.200
35	Camnago Volta	2	»	800
36	Campione	2	»	800
37	Cantù	32	»	12.800
38	Canzo	4	»	1.600
39	Capiago-Intimiano	5	»	2.000
40	Carate Urio	2	»	800
41	Carimate	4	»	1.600
42	Carlazzo	4	»	1.600
43	Carugo-Arosio	8	»	3.200
44	Casargo	3	»	1.200
45	Casasco d'Intelvi	2	»	800
46	Casatenuovo	12	»	4.800
47	Caslino d'Erba	3	»	1.200
48	Casnate	2	»	800
49	Cassago Brianza	3	»	1.200
50	Cassina Rizzardi	2	»	800
51	Castello di Brianza	2	»	800
52	Castelmarte	2	»	800
53	Castiglione d'Intelvi	3	»	1.200
54	Cerano d'Intelvi	2	»	800
55	Cermenate	9	»	3.600
56	Cernobbio	11	»	4.400
57	Cernusco Montevechia	9	»	3.600
58	Cesello di Brianza	4	»	1.600
59	Cirimido	4	»	1.600
60	Civate	5	»	2.000
61	Civenna	1	»	400
62	Civiglio	1	»	400
63	Claino con Osteno	2	»	800
64	Colico	10	»	4.000
65	Collo Brianza	4	»	1.600
66	Corrido	1	»	400
67	Cortenova	2	»	800
68	Costa Masnaga	6	»	2.400
69	Cremeno	3	»	1.200
70	Cremia	2	»	800
71	Cucciago	3	»	1.200
72	Cusino	—	»	—

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
73	Dervio	6	400	2.400
74	Dizzasco	1	»	400
75	Dolzago	2	»	800
76	Domaso	7	»	2.800
77	Dongo	6	»	2.400
78	Ello	2	»	800
79	Erba	20	»	8.000
80	Esino Lario	3	»	1.200
81	Eupilio	3	»	1.200
82	Faggeto Lario	2	»	800
83	Faloppio	4	»	1.600
84	Fenegrò	5	»	2.000
85	Figino Serenza	4	»	1.600
86	Figliaro	3	»	1.200
87	Fino Mornasco	6	»	2.400
88	Galbiate	7	»	2.800
89	Garbagnate Monastero	3	»	1.200
90	Garlate	4	»	1.600
91	Garzeno	5	»	2.000
92	Gera Lario	2	»	800
93	Gironico	2	»	800
94	Grandate	2	»	800
95	Grandola ed Uniti	4	»	1.600
96	Gravedona	10	»	4.000
97	Griante	2	»	800
98	Guanzate	8	»	3.200
99	Introbio	2	»	800
100	Introzzo	—	»	—
101	Inverigo	11	»	4.400
102	Isola Comacina	7	»	2.800
103	Laglio Brienno	3	»	1.200
104	Laino	1	»	400
105	Lambrugo	2	»	800
106	Lanzo d'Intelvi	4	»	1.600
107	Lasnigo	1	»	400
108	Lecco	66	»	26.400
109	Lezzeno	5	»	2.000
110	Lierna	2	»	800
111	Lieto Colle	6	»	2.400
112	Limido Comasco	3	»	1.200
113	Lipomo	1	»	400
114	Lomagna	5	»	2.000
115	Lomazzo	8	»	3.200
116	Longone al Segrino	—	400	—
117	Luisago	2	»	800
118	Lurago d'Erba	5	»	2.000
119	Lurago Marinone	2	»	800
120	Lurate Caccivio	12	»	4.800
121	Malgrate	2	»	800
122	Mandello del Lario	8	»	3.200
123	Margno	1	»	400
124	Mariano Comense	21	»	8.400
125	Maslianico	4	»	1.600
126	Menaggio	5	»	2.000
127	Merate	17	»	6.800
128	Merone	3	»	1.200
129	Missaglia	12	»	4.800
130	Molteno	4	»	1.600
131	Moltrasio	5	»	2.000
132	Monguzzo	3	»	1.200
133	Montano Lucino	4	»	1.600
134	Montemezzo	1	»	400
135	Monticello	6	»	2.400
136	Montorfano	2	»	800
137	Morterone	—	»	—
138	Musso	2	»	800
139	Nesso	4	»	1.600
140	Nibionno	5	»	2.000
141	Oggiono	10	»	4.000
142	Olgiate Calco	11	»	4.400
143	Olgiate Comasco	10	»	4.000
144	Olginate	3	»	1.200
145	Oliveto Lario	1	»	400
146	Oltrona di S. Mamette	2	»	800
147	Orsenigo	2	»	800
148	Osnago	8	»	3.200
149	Pagnona	1	»	400
150	Parlasco	—	»	—
151	Pasturo	2	»	800
152	Peglio Intelvi	2	»	800
153	Pianello del Lario	3	»	1.200
154	Pigra	2	»	800
155	Plesio	2	»	800
156	Pognana	2	»	800
157	Ponna	—	»	—
158	Pontelambro	3	»	1.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
159	Porlezza	8	400	3.200
160	Premana	3	»	1.200
161	Primaluna	5	»	2.000
162	Proserpio	—	»	—
163	Pusiano	2	»	800
164	Ramponio-Verna	—	»	—
165	Rebbio	4	»	1.600
166	Robbiate	14	»	5.600
167	Rodero	2	»	800
168	Rogeno	5	»	2.000
169	Ronago	2	»	800
170	Rovi Porro	14	»	5.600
171	San Bartolomeo Val Cavargna	7	»	2.800
172	San Fedele Intelvi	4	»	1.600
173	San Fermo della Battaglia	2	»	800
174	Santa Mara di Rovagnate	10	»	4.000
175	Santa Maria Rezzonico	5	»	2.000
176	Santa Valera	4	»	1.600
177	Schignano	5	»	2.000
178	Senna Comasco	1	»	400
179	Seprio	13	»	5.200
180	Sirone	3	»	1.200
181	Solbiate	3	»	1.200
182	Sorico	2	»	800
183	Stazzona Germasino	3	»	1.200
184	Sueglio	2	»	800
185	Taceno	1	»	400
186	Tavernerio	5	»	2.000
187	Torno	2	»	800
188	Tremenico	1	»	400
189	Tremezzina	10	»	4.000
190	Trevano	1	»	400
191	Trezzone	—	»	—
192	Turate	12	»	4.800
193	Uggiate	5	»	2.000
194	Valbrona	5	»	2.000
195	Valgreghentino	4	»	1.600
196	Valmadrera	11	»	4.400
197	Valmorea	3	»	1.200
198	Val Rezzo	—	»	—
199	Valsolda	4	»	1.600
200	Varenna	5	»	2.000
201	Vendrogno	3	»	1.200
202	Verderio Inferiore	3	400	1.200
203	Verderio Superiore	3	»	1.200
204	Vertemate con Minoprio	4	»	1.600
205	Vestreno	—	»	—
206	Villa Guardia	6	»	2.400
207	Villa Vergano	2	»	800
208	Zelbio Veleso	1	»	400
	Totali	992	400	396.800

IV. — Provincia di CREMONA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
1	Acquanegra Cremonese	5	400	2.000
2	Agnadello	7	»	2.800
3	Annicco	10	»	4.000
4	Azzanello	3	»	1.200
5	Bagnolo Cremasco	8	»	3.200
6	Bonemerse	3	»	1.200
7	Bordolano	3	»	1.200
8	Ca' d'Andrea	4	»	1.600
9	Calvatone	4	»	1.600
10	Camisano	4	»	1.600
11	Capergnanica	5	»	2.000
12	Cappella Cantone	4	»	1.600
13	Cappella dei Picenardi	3	»	1.200
14	Capralba	4	»	1.600
15	Casalbuttano ed Uniti	16	»	6.400
16	Casale Cremasco	2	»	800
17	Casaletto Ceredano	4	»	1.600
18	Casaletto di Sopra	2	»	800
19	Casaletto Vaprio	3	»	1.200
20	Casalmorano	8	»	3.200
21	Casteldidone	4	»	1.600
22	Castel Gabbiano	1	»	400
23	Castelleone	18	»	7.200
24	Castelponzone	2	»	800
25	Castelverde	14	»	5.600
26	Castelvisconti	3	»	1.200
27	Cella Dati	4	»	1.600
28	Chieve	3	»	1.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
29	Cicognolo	3	400	1.200
30	Cingia de' Botti	7	»	2.800
31	Corte dei Cortesi con Cignone	6	»	2.400
32	Corte dei Frati	6	»	2.400
33	Credera Rubbiano	7	»	2.800
34	Crema	28	»	11.200
35	Cremosano	8	»	3.200
36	Crotta d'Adda	4	»	1.600
37	Cumignano sul Naviglio	2	»	800
38	Derovere	3	»	1.200
39	Dovera	7	»	2.800
40	Drizzona	2	»	800
41	Fiesco	3	»	1.200
42	Formigara	4	»	1.600
43	Gabbioneta Binanuova	5	»	2.000
44	Gadesco Pieve Delmona	7	»	2.800
45	Genivolta	6	»	2.400
46	Gerre dei Caprioli	2	»	800
47	Gombito	3	»	1.200
48	Grontardo	5	»	2.000
49	Grumello Cremonese e Uniti	9	»	3.600
50	Gussola	9	»	3.600
51	Isola Dovarese	6	»	2.400
52	Izano	5	»	2.000
53	Madignano	6	»	2.400
54	Malagnino	4	»	1.600
55	Martignana di Po	5	»	2.000
56	Monte Cremasco	2	»	800
57	Montodine	8	»	3.200
58	Moscazzano	3	»	1.200
59	Motta Baluffi	5	»	2.000
60	Offanengo	8	»	3.200
61	Olmeneta	4	»	1.600
62	Ostiano	7	»	2.800
63	Paderno Ossolaro	11	»	4.400
64	Palazzo Pignano	6	»	2.400
65	Palvareto	10	»	4.000
66	Pandino	12	»	4.800
67	Persico Dosimo	7	»	2.800
68	Pescarolo ed Uniti	6	»	2.400
69	Pessina Cremonese	3	»	1.200
70	Piadena	8	»	3.200
71	Pieranica	2	»	800
72	Pieve d'Olmi	5	400	2.000
73	Pieve San Giacomo	7	»	2.800
74	Pizzighettone	16	»	6.400
75	Pozzaglio ed Uniti	7	»	2.800
76	Quintano	—	»	—
77	Ricengo	4	»	1.600
78	Ripalta Arpina	3	»	1.200
79	Ripalta Cremasca	5	»	2.000
80	Rivarolo del Re ed Uniti	10	»	4.000
81	Rivolta d'Adda	17	»	6.800
82	Robecco d'Oglio	10	»	4.000
83	Romanengo	9	»	3.600
84	Salvirola	3	»	1.200
85	San Bassano	7	»	2.800
86	San Daniele Ripa Pò	6	»	2.400
87	San Martino del Lago	3	»	1.200
88	Scandolara Ravara	5	»	2.000
89	Scandolara Ripa d'Oglio	3	»	1.200
90	Sergnano	5	»	2.000
91	Sesto ed Uniti	13	»	5.200
92	Soncino	27	»	10.800
93	Soresina	24	»	9.600
94	Sospiro	9	»	3.600
95	Spinadesco	5	»	2.000
96	Spineda	2	»	800
97	Spino d'Adda	7	»	2.800
98	Stagno Lombardo	11	»	4.400
99	Ticengo	2	»	800
100	Torlino	1	»	400
101	Tornata	3	»	1.200
102	Torre de' Picenardi	6	»	2.400
103	Torricella del Pizzo	4	»	1.600
104	Trescore Cremasco	7	»	2.800
105	Trigolo	8	»	3.200
106	Vaiano Cremasco	6	»	2.400
107	Vailate	8	»	3.200
108	Vescovato	9	»	3.600
109	Vidolasco	1	»	400
110	Volongo	4	»	1.600
111	Voltido	2	»	800
	Totali	699	400	279.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	V. — Provincia di MANTOVA.			
1	Acquanegra sul Chiese	12	400	4.800
2	Asola	24	»	9.600
3	Bagnolo San Vito	16	»	6.400
4	Bigarello	4	»	1.600
5	Borgoforte	14	»	5.600
6	Borgofranco sul Po	6	»	2.400
7	Bozzolo	11	»	4.400
8	Canneto sull'Oglio	11	»	4.400
9	Carbonara di Po	6	»	2.400
10	Casalmoro	3	»	1.200
11	Casaloldo	4	»	1.600
12	Casalromano	4	»	1.600
13	Castelbelforte	7	»	2.800
14	Castel d'Ario	10	»	4.000
15	Castel Goffredo	16	»	6.400
16	Castellucchio	16	»	6.400
17	Castiglione delle Stiviere	17	»	6.800
18	Cavriana	6	»	2.400
19	Ceresara	7	»	2.800
20	Commessaggio	4	»	1.600
21	Curtatone	20	»	8.000
22	Dosolo	10	»	4.000
23	Felonica	8	»	3.200
24	Gazoldo degli Ippoliti	8	»	3.200
25	Gazzuolo	10	»	4.000
26	Goito	15	»	6.000
27	Gonzaga	27	»	10.800
28	Guidizzolo	10	»	4.000
29	Magnacavallo	8	»	3.200
30	Marcaria	24	»	9.600
31	Mariana Mantovana	2	»	800
32	Marmirolo	14	»	5.600
33	Medole	8	»	3.200
34	Moglia	22	»	8.800
35	Monzambano	8	»	3.200
36	Motteggiana	10	»	4.000
37	Ostiglia	24	»	9.600
38	Pegognaga	20	»	8.000
39	Pieve di Coriano	4	»	1.600
40	Piubega	7	»	2.800
41	Pomponesco	4	»	1.600
42	Ponti sul Mincio	3	400	1.200
43	Porto Mantovano	11	»	4.400
44	Quingentole	8	»	3.200
45	Quistello	24	»	9.600
46	Redondesco	5	»	2.000
47	Revere	11	»	4.400
48	Rivarolo Mantovano	9	»	3.600
49	Rodigo	12	»	4.800
50	Roncoferraro	25	»	10.000
51	Roverbella	14	»	5.600
52	Sabbioneta	20	»	8.000
53	San Benedetto Po	30	»	12.000
54	San Giacomo delle Segnate	9	»	3.600
55	San Giorgio di Mantova	10	»	4.000
56	San Giovanni del Dosso	4	»	1.600
57	San Martino dell'Argine	8	»	3.200
58	Schivenoglia	6	»	2.400
59	Sermide	27	»	10.800
60	Serravalle a Po	7	»	2.800
61	Solferino	4	»	1.600
62	Sustinente	9	»	3.600
63	Suzzara	38	»	15.200
64	Viadana	44	»	17.600
65	Villa Poma	6	»	2.400
66	Villimpenta	9	»	3.600
67	Virgilio	10	»	4.000
68	Volta Mantovana	9	»	3.600
	Totali	833	400	333.200
	VI. — Provincia di MILANO.			
1	Abbadia Cerreto	1	400	400
2	Agrate Brianza	12	»	4.800
3	Aicurzio	3	»	1.200
4	Albairate	6	»	2.400
5	Albiate	7	»	2.800
6	Arconate	9	»	3.600
7	Arcore	9	»	3.600
8	Arese	4	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
9	Arluno	9	400	3.600
10	Assago	2	»	800
11	Bareggio	10	»	4.000
12	Barlassina	5	»	2.000
13	Basiano	3	»	1.200
14	Basiglio	2	»	800
15	Bellinzago Lombardo	3	»	1.200
16	Bellusco	7	»	2.800
17	Bernareggio	10	»	4.000
18	Bernate Ticino	4	»	1.600
19	Bertonico	5	»	2.000
20	Besana in Brianza	20	»	8.000
21	Besate	4	»	1.600
22	Biassono	7	»	2.800
23	Binasco	4	»	1.600
24	Boffalora d'Adda	2	»	800
25	Boffalora Sopra Ticino	4	»	1.600
26	Bollate	17	»	6.800
27	Borghetto Lodigiano	11	»	4.400
28	Borgo Littorio	3	»	1.200
29	Bovisio	10	»	4.000
30	Brembio	7	»	2.800
31	Briosco	5	»	2.000
32	Bresso	6	»	2.400
33	Bubbiano	—	»	—
34	Brugherio	18	»	7.200
35	Buccinasco	4	»	1.600
36	Burago di Molgora	3	»	1.200
37	Buscate	7	»	2.800
38	Busnago	5	»	2.000
39	Bussero	5	»	2.000
40	Busto Garolfo	16	»	6.400
41	Calvignasco	1	»	400
42	Camairago	4	»	1.600
43	Cambiago	7	»	2.800
44	Camparada	2	»	800
45	Canegrate	8	»	3.200
46	Caponago	5	»	2.000
47	Carate Brianza	18	»	7.200
48	Carnate	5	»	2.000
49	Carpiano	5	»	2.000
50	Carugate	8	»	3.200
51	Casaletto Lodigiano	2	»	800
52	Casalmaiocco	2	400	800
53	Casalpusterlengo	21	»	8.400
54	Casarile	2	»	800
55	Caselle Landi	5	»	2.000
56	Caselle Lurani	3	»	1.200
57	Casorezzo	5	»	2.000
58	Cassano d'Adda	20	»	8.000
59	Cassina dei Pecchi	4	»	1.600
60	Cassinetta di Lugagnano	3	»	1.200
61	Castano Primo	15	»	6.000
62	Castelnuovo Bocca d'Adda	5	»	2.000
63	Castiglione d'Adda	11	»	4.400
64	Castiraga Vidardo	—	»	—
65	Cavacurta	3	»	1.200
66	Cavenago d'Adda	6	»	2.400
67	Cavenago di Brianza	5	»	2.000
68	Ceriano Laghetto	4	»	1.600
69	Cernusco sul Naviglio	18	»	7.200
70	Cerro al Lambro	3	»	1.200
71	Cerro Maggiore	16	»	6.400
72	Cervignano	2	»	800
73	Cesano Boscone	3	»	1.200
74	Cesano Maderno	22	»	8.800
75	Cesate	6	»	2.400
76	Cinisello Balsamo	21	»	8.400
77	Cisliano	5	»	2.000
78	Codogno	28	»	11.200
79	Cogliate	6	»	2.400
80	Cologno Monzese	9	»	3.600
81	Colturano	2	»	800
82	Comazzo	2	»	800
83	Concorezzo	14	»	5.600
84	Corbetta	17	»	6.800
85	Cormano	6	»	2.400
86	Cornaredo	13	»	5.200
87	Cornate d'Adda	16	»	6.400
88	Cornegliano Laudense	2	»	800
89	Corno Giovine	4	»	1.600
90	Corno Vecchio	2	»	800
91	Correzzana	2	»	800
92	Corsico	10	»	4.000
93	Corte Palasio	3	»	1.200
94	Crespiatica	4	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
95	Cuggiono	10	400	4.000
96	Cusago	2	»	800
97	Cusano Milanino	8	»	3.200
98	Desio	28	»	11.200
99	Dresano	1	»	400
100	Fombio	4	»	1.600
101	Gaggiano	7	»	2.800
102	Galgagnano	2	»	800
103	Garbagnate Milanese	9	»	3.600
104	Gessate	6	»	2.400
105	Giussano	19	»	7.600
106	Gorgonzola	12	»	4.800
107	Graffignana	5	»	2.000
108	Grezzago	2	»	800
109	Guardamiglio	5	»	2.000
110	Guido Visconti	1	»	400
111	Inveruno	9	»	3.600
112	Inzago	13	»	5.200
113	Lacchiarella	8	»	3.200
114	Lainate	10	»	4.000
115	Lazzate	5	»	2.000
116	Lentate sul Seveso	12	»	4.800
117	Lesmo	4	»	1.600
118	Limbiate	10	»	4.000
119	Linate al Lambro	4	»	1.600
120	Liscate	2	»	800
121	Lissone	31	»	12.400
122	Livraga	8	»	3.200
123	Locate di Triulzi	8	»	3.200
124	Lodi Vecchio	9	»	3.600
125	Maccastorna	1	»	400
126	Macherio	7	»	2.800
127	Magenta	24	»	9.600
128	Magnago	13	»	5.200
129	Mairago	5	»	2.000
130	Maleo	10	»	4.000
131	Marcallo con Casone	7	»	2.800
132	Marudo	2	»	800
133	Masate	3	»	1.200
134	Massalengo	5	»	2.000
135	Meda	20	»	8.000
136	Mediglia	4	»	1.600
137	Melegnano	18	»	7.200
138	Meleti	2	400	800
139	Melzo	14	»	5.600
140	Merlino	—	»	—
141	Mesero	4	»	1.600
142	Mezzago	4	»	1.600
143	Misinto	3	»	1.200
144	Montanaso Lombardo	3	»	1.200
145	Morimondo	4	»	1.600
146	Motta Visconti	9	»	3.600
147	Muggiò	9	»	3.600
148	Mulazzano	8	»	3.200
149	Nerviano	18	»	7.200
150	Nosate	2	»	800
151	Nova Milanese	8	»	3.200
152	Novate Milanese	9	»	3.600
153	Noviglio	3	»	1.200
154	Opera	3	»	1.200
155	Orio Litta	4	»	1.600
156	Ornago	5	»	2.000
157	Ospedaletto Lodigiano	5	»	2.000
158	Ossago	4	»	1.600
159	Ossona	4	»	1.600
160	Ozzero	3	»	1.200
161	Paderno Dugnano	18	»	7.200
162	Pantigliate	2	»	800
163	Parabiago	19	»	7.600
164	Paullo	7	»	2.800
165	Pero	2	»	800
166	Peschiera Borromeo	3	»	1.200
167	Pessano	5	»	2.000
168	Pieve Emanuele	4	»	1.600
169	Pieve Fissiraga	3	»	1.200
170	Pioltello	9	»	3.600
171	Pogliano Milanese	6	»	2.400
172	Pozzo d'Adda	2	»	800
173	Pozzuolo Martesana	6	»	2.400
174	Pregnana Milanese	6	»	2.400
175	Renate Veduggio	6	»	2.400
176	Rescaldina	11	»	4.400
177	Rho	38	»	15.200
178	Robecchetto con Induno	5	»	2.000
179	Robecco sul Naviglio	10	»	4.000
180	Rodano	1	»	400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
181	Roncello	2	400	800
182	Ronco Briantino	2	»	800
183	Rosate	7	»	2.800
184	Rozzano	4	»	1.600
185	Salerano sul Lambro	3	»	1.200
186	San Colombano al Lambro	17	»	6.800
187	San Donato Milanese	3	»	1.200
188	San Fiorano	4	»	1.600
189	San Giorgio su Legnano	9	»	3.600
190	San Giuliano Milanese	12	»	4.800
191	San Martino in Strada	5	»	2.000
192	San Rocco al Porto	6	»	2.400
193	S. Angelo Lodigiano	24	»	9.600
194	Santo Stefano Lodigiano	6	»	2.400
195	Santo Stefano Ticino	4	»	1.600
196	San Vittore Olona	7	»	2.800
197	San Zenone al Lambro	3	»	1.200
198	Secugnago	3	»	1.200
199	Sedriano	7	»	2.800
200	Segrate	4	»	1.600
201	Senago	7	»	2.800
202	Senna Lodigiano	7	»	2.800
203	Seregno	38	»	15.200
204	Settala	3	»	1.200
205	Settimo Milanese	7	»	2.800
206	Seveso	15	»	6.000
207	Solaro	5	»	2.000
208	Somaglia	6	»	2.400
209	Sordio	1	»	400
210	Sovico	6	»	2.400
211	Sulbiate	5	»	2.000
212	Terranova dei Passerini	3	»	1.200
213	Trezzano Rosa	3	»	1.200
214	Trezzano sul Naviglio	2	»	800
215	Trezzo d'Adda	17	»	6.800
216	Tribiano	2	»	800
217	Triuggio	9	»	3.600
218	Truccazzano	7	»	2.800
219	Turano Lodigiano	6	»	2.400
220	Turbigo	7	»	2.800
221	Valera Fratta	2	»	800
222	Vanzago	7	»	2.800
223	Vaprio d'Adda	11	»	4.400
224	Varedo	8	400	3.200
225	Vedano al Lambro	4	»	1.600
226	Velate Milanese	10	»	4.000
227	Verano Brianza	6	»	2.400
228	Vermezzo	2	»	800
229	Vernate	4	»	1.600
230	Vignate	4	»	1.600
231	Villanova del Sillaro	5	»	2.000
232	Villasanta	15	»	6.000
233	Villavesco	4	»	1.600
234	Vimercate	27	»	10.800
235	Vimodrone	4	»	1.600
236	Vittuone	5	»	2.000
237	Vizzolo Predabissi	2	»	800
238	Zelo Buon Persico	5	»	2.000
239	Zelo Surrigone	—	»	—
240	Zibido S. Giacomo	6	»	2.400
	Totali	1.767	400	706.800

VII. — Provincia di PAVIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
1	Alagna	4	400	1.600
2	Albonese	2	»	800
3	Albuzzano	7	»	2.800
4	Arena Po	9	»	3.600
5	Badia Pavese	2	»	800
6	Barbianello	4	»	1.600
7	Bascapè	7	»	2.800
8	Bastida dei Dossi	2	»	800
9	Bastida Pancarana	3	»	1.200
10	Battuda	2	»	800
11	Belgioioso	12	»	4.800
12	Bereguardo	5	»	2.000
13	Borgo Priolo	3	»	1.200
14	Borgoratto Mormorolo	3	»	1.200
15	Borgo S. Siro	4	»	1.600
16	Bornasco	6	»	2.400
17	Bosnasco	3	»	1.200
18	Breme	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
19	Bressana Bottarone	7	400	2.800
20	Broni	17	»	6.800
21	Calvignano	1	»	400
22	Campospinoso-Albaredo	4	»	1.600
23	Candia Lomellina	6	»	2.400
24	Canevino	1	»	400
25	Canneto Pavese	8	»	3.200
26	Carbonara al Ticino	4	»	1.600
27	Casanova Lonati	2	»	800
28	Casatisma	4	»	1.600
29	Casei Gerola	6	»	2.400
30	Casorate Primo	12	»	4.800
31	Cassolnovo	15	»	6.000
32	Castana	6	»	2.400
33	Casteggio	15	»	6.000
34	Castelletto di Branduzzo	3	»	1.200
35	Castello d'Agogna	2	»	800
36	Castelnovetto	3	»	1.200
37	Cava Manara	7	»	2.800
38	Ceretto Lomellina	2	»	800
39	Cergnago	4	»	1.600
40	Certosa di Pavia	7	»	2.800
41	Cervesina	7	»	2.800
42	Chignolo Po	14	»	5.600
43	Cigognola	4	»	1.600
44	Cilavegna	10	»	4.000
45	Codevilla	4	»	1.600
46	Confienza	8	»	3.200
47	Copiano	2	»	800
48	Corana	6	»	2.400
49	Cornale	3	»	1.200
50	Corteolona	6	»	2.400
51	Corvino S. Quirico	7	»	2.800
52	Costa dei Nobili	2	»	800
53	Cozzo	5	»	2.000
54	Cura Carpignano	4	»	1.600
55	Dorno	13	»	5.200
56	Ferrera Erbognone	5	»	2.000
57	Filighera	3	»	1.200
58	Fortunago	1	»	400
59	Fossarmato	3	»	1.200
60	Frascarolo	4	»	1.600
61	Galliavola	2	»	800
62	Gambarana	2	400	800
63	Gamboiò	15	»	6.000
64	Garlasco	19	»	7.600
65	Genzone	2	»	800
66	Gerenzago	2	»	800
67	Giussago	7	»	2.800
68	Godiasco	5	»	2.000
69	Golferenzo	2	»	800
70	Gravellona	11	»	4.400
71	Groppello Cairoli	9	»	3.600
72	Inverno	4	»	1.600
73	Landriano	7	»	2.800
74	Langosco	4	»	1.600
75	Lardirago	8	»	3.200
76	Linarolo	7	»	2.800
77	Lirio	2	»	800
78	Lomello	7	»	2.800
79	Lungavilla	5	»	2.000
80	Magherno	5	»	2.000
81	Marcignago	5	»	2.000
82	Marzano	3	»	1.200
83	Mede	18	»	7.200
84	Menconico	2	»	800
85	Mezzanabigli	8	»	3.200
86	Mezzana Rabattone	2	»	800
87	Mezzanino	4	»	1.600
88	Mirabello ed Uniti di Pavia	7	»	2.800
89	Miradolo	9	»	3.600
90	Montalto Pavese	4	»	1.600
91	Montebello	5	»	2.000
92	Montecalvo Versiggia	4	»	1.600
93	Montesegale	1	»	400
94	Monticelli Pavese	5	»	2.000
95	Montù Beccaria	13	»	5.200
96	Montù Berchielli	1	»	400
97	Mornico Losana	4	»	1.600
98	Nicorvo	3	»	1.200
99	Olevano di Lomellina	2	»	800
100	Ottobiano	6	»	2.400
101	Palestro	8	»	3.200
102	Pancarana	2	»	800
103	Parona	3	»	1.200
104	Pietra de' Giorgi	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
105	Pieve Albignola	3	400	1.200
106	Pieve del Cairo	9	»	3.600
107	Pieve Porto Morone	8	»	3.200
108	Pinarolo Po	5	»	2.000
109	Pizzale	4	»	1.600
110	Pontenizza	4	»	1.600
111	Portalbera	4	»	1.600
112	Pregola	1	»	400
113	Redavalle	3	»	1.200
114	Retorbido	4	»	1.600
115	Rivanazzano	8	»	3.200
116	Robbio	14	»	5.600
117	Robecco Pavese	2	»	800
118	Rocca de' Giorgi	1	»	400
119	Rocca Susella	1	»	400
120	Rognano	2	»	800
121	Romagnese	7	»	2.800
122	Roncaro	2	»	800
123	Rosasco	4	»	1.600
124	Rovescala	6	»	2.400
125	Ruino	3	»	1.200
126	San Cipriano Po	2	»	800
127	San Damiano al Colle	6	»	2.400
128	San Genesio ed Uniti	3	»	1.200
129	San Giorgio Lomellina	8	»	3.200
130	San Martino Siccomario	3	»	1.200
131	Sannazzaro dei Burgondi	10	»	4.000
132	Santa Cristina e Bissone	9	»	3.600
133	Santa Giulietta	6	»	2.400
134	Santa Margherita di Staffora	3	»	1.200
135	Santa Maria della Versa	10	»	4.000
136	Sant'Angelo Lomellina	3	»	1.200
137	San Zenone Po	4	»	1.600
138	Sartirana Lomellina	9	»	3.600
139	Scaldasole	2	»	800
140	Semiana	2	»	800
141	Silvano Pietra	3	»	1.200
142	Siziano	6	»	2.400
143	Sommo	4	»	1.600
144	Spessa	2	»	800
145	Stradella	20	»	8.000
146	Suardi	4	»	1.600
147	Torrazza Coste	5	»	2.000
148	Torre Berretti	2	400	800
149	Torre d'Arese	2	»	800
150	Torre d'Isola	4	»	1.600
151	Torre Vecchia Pia	6	»	2.400
152	Travacò Siccomario	4	»	1.600
153	Trivolzio	2	»	800
154	Tromello	9	»	3.600
155	Trovo	2	»	800
156	Val di Nizza	3	»	1.200
157	Valeggio	2	»	800
158	Valle Lomellina	8	»	3.200
159	Valle Salimbene	2	»	800
160	Varzi	16	»	6.400
161	Velezzo Lomellina	1	»	400
162	Vellezzo Bellini	4	»	1.600
163	Verretto	2	»	800
164	Verrua Po	6	»	2.400
165	Vidigulfo	6	»	2.400
166	Vigevano	63	»	25.200
167	Villanova d'Ardenghi	2	»	800
168	Villanterio	7	»	2.800
169	Vistarino	3	»	1.200
170	Volpara	1	»	400
171	Zavattarello Valverde	9	»	3.600
172	Zeme	6	»	2.400
173	Zenevredo	2	»	800
174	Zerbo	2	»	800
175	Zerbolò	6	»	2.400
176	Zinasco	8	»	3.200
	Totali	988	400	395.200

VIII. — Provincia di SONDRIO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
1	Albaredo per San Marco	2	400	800
2	Albosaggia	8	»	3.200
3	Andalo Valtellino	2	»	800
4	Aprica	4	»	1.600
5	Ardenno	7	»	2.800
6	Berbenno di Valtellina	8	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
7	Bianzone	4	400	1.600
8	Bormio	8	»	3.200
9	Buglio in Monte	4	»	1.600
10	Caiolo	4	»	1.600
11	Campodolcino	4	»	1.600
12	Campovico	3	»	1.200
13	Caspoggio	3	»	1.200
14	Castello dell'Acqua	3	»	1.200
15	Castione Andevenno	5	»	2.000
16	Cedrasco	2	»	800
17	Cercino	2	»	800
18	Chiavenna	13	»	5.200
19	Chiesa	7	»	2.800
20	Chiuro	6	»	2.400
21	Cino	2	»	800
22	Civo	5	»	2.000
23	Colorina	5	»	2.000
24	Cosio Valtellino	10	»	4.000
25	Dazio	2	»	800
26	Delebio	5	»	2.000
27	Dubino	3	»	1.200
28	Faedo Valtellino	2	»	800
29	Forcola	3	»	1.200
30	Fusine	3	»	1.200
31	Gerola Alta	1	»	400
32	Gordona	3	»	1.200
33	Grosio	14	»	5.600
34	Grosotto	8	»	3.200
35	Isolato	2	»	800
36	Lanzada	4	»	1.600
37	Livigno	4	»	1.600
38	Lovere Valtellino	4	»	1.600
39	Mantello	2	»	800
40	Mazzo di Valtellina	5	»	2.000
41	Mello	4	»	1.600
42	Menarola	—	»	—
43	Mese	3	»	1.200
44	Montagna in Valtellina	8	»	3.200
45	Morbegno	11	»	4.400
46	Novate Mezzola	4	»	1.600
47	Poggiridenti	4	»	1.600
48	Piantedo	3	»	1.200
49	Piateda	5	»	2.000
50	Piuro	6	400	2.400
51	Ponte in Valtellina	12	»	4.800
52	Postalesio	2	»	800
53	Prata Camportaccio	4	»	1.600
54	Rasura	1	»	400
55	Rogolo	2	»	800
56	Samolaco	6	»	2.400
57	S. Giacomo e Filippo	1	»	400
58	Sernio	2	»	800
59	Sondalo	12	»	4.800
60	Spriana	1	»	400
61	Talamona	9	»	3.600
62	Tartano	3	»	1.200
63	Teglio	15	»	6.000
64	Tirano	20	»	8.000
65	Torre di Santa Maria	4	»	1.600
66	Tovo di Sant'Agata	2	»	800
67	Traona	3	»	1.200
68	Tresivio	6	»	2.400
69	Valfurva	6	»	2.400
70	Valle di Dentro	9	»	3.600
71	Val di Sotto	9	»	3.600
72	Valmasino	3	»	1.200
73	Verceia	2	»	800
74	Vervio	4	»	1.600
75	Villa di Chiavenna	3	»	1.200
76	Villa di Tirano	10	»	4.000
	Totali	385	400	154.000

IX. — Provincia di VARESE.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo per ogni posto	Totale
1	Agra	—	400	—
2	Albizzate	5	»	2.000
3	Angera	10	»	4.000
4	Arcisate	6	»	2.400
5	Arsago	4	»	1.600
6	Azzate	7	»	2.800
7	Bardello	2	»	800
8	Bedero Valcuvia	—	»	—

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate, legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
9	Besnate	6	400	2.400
10	Besozzo	13	»	5.200
11	Biandronno	2	»	800
12	Bisuschio	4	»	1.600
13	Brebbia	5	»	2.000
14	Bregano	1	»	400
15	Brinzio	1	»	400
16	Brissago Valtravaglia	2	»	800
17	Brusimpiano	2	»	800
18	Cabiaglio	1	»	400
19	Cadegliano-Vigonago	3	»	1.200
20	Cadrezzate	3	»	1.200
21	Cairate	9	»	3.600
22	Cantello	5	»	2.000
23	Caravate	4	»	1.600
24	Cardano al Campo	8	»	3.200
25	Carnago	5	»	2.000
26	Caronno Ghiringhello	4	»	1.600
27	Caronno Milanese	14	»	5.600
28	Casale Litta	6	»	2.400
29	Casalzuigno	2	»	800
30	Casciago	2	»	800
31	Casorate Sempione	5	»	2.000
32	Cassano Magnago	16	»	6.400
33	Cassano Valcuvia	1	»	400
34	Castellanza	18	»	7.200
35	Castelveccana	4	»	1.600
36	Castiglione Olona	6	»	2.400
37	Castronno	3	»	1.200
38	Cavaria con Premezzo	3	»	1.200
39	Gazzago Brabbia	2	»	800
40	Cislago	11	»	4.400
41	Cittiglio	6	»	2.400
42	Cocquio-Trevisago	5	»	2.000
43	Comabbio	1	»	400
44	Comerio	7	»	2.800
45	Cremenaga	1	»	400
46	Crosio della Valle	—	»	—
47	Cuasso al Monte	5	»	2.000
48	Cunardo	4	»	1.600
49	Cuviglia con Monteviasco	2	»	800
50	Cuvio	4	»	1.600
51	Daverio	3	»	1.200
52	Dumenza	4	400	1.600
53	Fagnano Olona	11	»	4.400
54	Ferno	5	»	2.000
55	Ferrera di Varese	2	»	800
56	Galliate Lombardo	1	»	400
57	Gavirate	11	»	4.400
58	Gazzada-Schianno	4	»	1.600
59	Gemonio	3	»	1.200
60	Golasecca	3	»	1.200
61	Gorla Maggiore	6	»	2.400
62	Gorla Minore	12	»	4.800
63	Gornate Olona	2	»	800
64	Jerago con Orago	6	»	2.400
65	Ispra	4	»	1.600
66	Lavena Ponte Tresa	3	»	1.200
67	Laveno Mombello	13	»	5.200
68	Leggiuno-Sangiano	6	»	2.400
69	Lomnago	2	»	800
70	Lonate Ceppino	4	»	1.600
71	Lonate Pozzolo	14	»	5.600
72	Lozza	1	»	400
73	Luino	29	»	11.600
74	Maccagno Superiore	4	»	1.600
75	Malgesso	2	»	800
76	Malnate	13	»	5.200
77	Marnate	6	»	2.400
78	Marzio	—	»	—
79	Masciago Primo	—	»	—
80	Mercallo	2	»	800
81	Montegrino-Valtravaglia	5	»	2.000
82	Monvalle	3	»	1.200
83	Morazzone	4	»	1.600
84	Mornago	5	»	2.000
85	Morosolo	2	»	800
86	Oggiona con San Stefano	3	»	1.200
87	Olgiate Olona	9	»	3.600
88	Orino Azzio	4	»	1.600
89	Osmate-Lentate	—	»	—
90	Pino sulla Sponda del Lago Maggiore	1	»	400
91	Porto Ceresio	6	»	2.400
92	Porto Valtravaglia	6	»	2.400
93	Rancio Valcuvia	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
94	Samarate	15	400	6.000
95	Sesto Calende	10	»	4.000
96	Solbiate Arno e Monte	4	»	1.600
97	Solbiate Olona	7	»	2.800
98	Somma Lombardo	16	»	6.400
99	Sumirago	6	»	2.400
100	Taino	4	»	1.600
101	Ternate	2	»	800
102	Tradate	17	»	6.800
103	Tavedona-Monate	5	»	2.000
104	Tronzano Lago Maggiore	—	»	—
105	Valganna	1	»	400
106	Valmarchirolo	7	»	2.800
107	Varano Borghi	2	»	800
108	Vedano Olona	8	»	3.200
109	Veddasca	1	»	400
110	Venegono	9	»	3.600
111	Vergiate	9	»	3.600
112	Viggiù ed Uniti	11	»	4.400
113	Vizzola Ticino	1	»	400
	Totali . .	601	400	240.400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. 1125.

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Malo, in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 marzo 1926 col quale, a decorrere dal 1° luglio 1926, viene revocata l'autonomia scolastica al comune di Malo della provincia di Vicenza;

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° luglio 1926 nel comune di Malo, della provincia di Vicenza, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Malo, della provincia di Vicenza, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 55, lettera c), del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 55. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottonotati Comuni della provincia di Vicenza devono annualmente versare alla Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera c), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° luglio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero delle scuole classificate esistenti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di scuola classificata	In totale
1	Malo	17	400	6,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 1126.

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Salcedo, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico della legge sull'istruzione elementare, per il quinquennio 1° dicembre 1924-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767, col quale, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, fu determinato in L. 2400 il contributo annuo dovuto dal comune di Salcedo, della provincia di Vicenza, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto il nuovo elenco dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1924 nel comune di Salcedo, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Veduto l'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Salcedo, della provincia di Vicenza, deve versare a norma dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, è determinato in L. 1600 annue.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767, è rettificato, per la parte che riguarda il comune di Salcedo, come all'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 57. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottonotati Comuni della provincia di Vicenza devono annualmente versare alla Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Somme liquidate con R. decreto 20 agosto 1926, n. 1767			Nuova liquidazione		
		Numero delle scuole classificate e non classificate esistenti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero delle scuole classificate e non classificate esistenti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			Per ogni posto di scuola classificata e non classificata	Totale		Per ogni posto di scuola classificata e non classificata	Totale
1	Salcedo.	3	800	2.400	2	800	1.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

REGIO DECRETO 27 agosto 1932, n. 1127.

Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio provveditore agli studi per la Venezia Tridentina, per provvedere ai posti vacanti e che si rendano vacanti nelle scuole del territorio dei Comuni e delle frazioni di Comune indicati nell'allegato A, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, ha fa-

coltà di accogliere le domande di trasferimento presentate dai maestri appartenenti ai ruoli regionali delle Amministrazioni scolastiche, indipendentemente dai limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 141 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

I trasferimenti disposti ai sensi del precedente comma sono deliberati dal provveditore agli studi anche in deroga alle condizioni e norme dell'art. 144 e dell'ultimo comma dell'art. 146 (sostituito dall'art. 12 del R. decreto 17 marzo 1930, n. 727) del citato testo unico e ad ogni altra disposizione vigente in merito ai trasferimenti per domanda.

Contro tali trasferimenti non è ammesso che il ricorso straordinario al Re o alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Rimane ferma la disposizione dell'art. 11 del R. decreto 17 marzo 1930, n. 727, per quanto concerne i posti vacanti nelle scuole suddette, riservati ai trasferimenti per esigenze dell'Opera nazionale Balilla.

Ai maestri trasferiti ai sensi del presente articolo è dovuta l'indennità di trasferimento, stabilita dall'art. 344, ultimo comma, del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 2.

Il provveditore agli studi per la Venezia Tridentina ha facoltà, per speciali esigenze del servizio nelle scuole di cui all'art. 1, di destinarvi, con trasferimenti per motivi di servizio, a norma dell'art. 142 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, insegnanti elementari della regione.

L'assegnazione della sede, ancorchè disposta in corso d'anno scolastico, ha carattere definitivo.

Per le stesse esigenze il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di destinare nelle scuole anzidette insegnanti elementari da altre regioni, mediante trasferimento disposto a norma dell'art. 143 del testo unico citato.

Nei provvedimenti disposti per motivi di servizio ai sensi dei precedenti commi non è richiesta la specifica indicazione dei motivi stessi, di cui all'art. 142 del testo unico citato.

Contro i provvedimenti stessi non è ammesso che il ricorso straordinario al Re o alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 3.

I maestri elementari che abbiano prestato almeno un quinquennio di ininterrotto ed effettivo servizio di ruolo nelle scuole di cui all'art. 1 ed abbiano complessivamente dieci anni di effettivo servizio di ruolo, qualora chiedano il trasferimento in altra zona della Venezia Tridentina ovvero in altra regione, avranno la preferenza su ogni altro aspirante nella scelta delle sedi effettivamente vacanti, comprese negli elenchi che i provveditori agli studi pubblicano a norma dell'art. 333 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

Agli effetti di cui al precedente comma, il computo del quinquennio decorre dalla data della assunzione in servizio nelle scuole anzidette per coloro che vi siano trasferiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e dall'inizio dell'anno scolastico 1932-33 per coloro che già vi prestino servizio alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1932-33, il servizio di ruolo prestato dagli insegnanti elementari nelle scuole di cui all'art. 1 è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio e della liquidazione della pensione, con l'aumento di un terzo.

Gli insegnanti straordinari che vengono destinati alle scuole anzidette debbono in ogni caso compiere il periodo triennale di prova per la nomina a ordinario. Conseguita tale nomina, il servizio di straordinario è computato con la sopravalutazione di un terzo agli effetti degli aumenti periodici di stipendio nel grado di ordinario.

Gli stessi benefici spettano agli insegnanti delle scuole non classificate funzionanti nei Comuni e nelle frazioni di Comune di cui all'art. 1. A questi insegnanti, peraltro, la sopravalutazione del servizio agli effetti di carriera è calcolata all'atto della loro nomina a ordinario nel ruolo delle scuole classificate.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, saranno stabilite le norme per la valutazione, da parte del Monte pensioni degli insegnanti elementari, dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza previsto dal presente articolo.

I benefici di cui all'art. 3 e al primo comma del presente articolo sono concessi anche al personale ispettivo e direttivo titolare rispettivamente di circoscrizioni e di circoli che comprendano qualche Comune o frazione di Comune di cui all'art. 1.

Art. 5.

È istituito un ruolo speciale di trenta posti di insegnante di religione nelle scuole elementari dipendenti dal Regio provveditore agli studi della Venezia Tridentina.

Questi insegnanti sono prescelti e nominati dal Regio provveditore, sentito l'Ordinario diocesano.

Ad essi, salvo quanto dispongono i successivi articoli 6 e 7, si applicano le norme vigenti sullo stato giuridico ed economico dei maestri elementari.

Art. 6.

La nomina di cui all'articolo precedente conferisce la titolarità di un posto di insegnante di ruolo per l'insegnamento religioso; ma è in facoltà del Regio provveditore agli studi di adibire tali insegnanti anche all'insegnamento del canto.

Il Regio provveditore agli studi ha facoltà di avvalersi dell'opera degli insegnanti di religione non soltanto nella sede ad essi assegnata, ma anche in altre sedi viciniori.

Gli insegnanti di religione, che si recano in sede diversa da quella ove sono titolari, hanno diritto alla liquidazione delle indennità di viaggio e di soggiorno a norma di legge.

Art. 7.

Quando si tratti di giudicare un insegnante di religione, del Consiglio di disciplina presso il Provveditorato della Venezia Tridentina fa parte un rappresentante della Curia Arcivescovile di Trento in sostituzione dell'insegnante elementare.

Art. 8.

Un Comitato con sede in Trento sopraintende alla erogazione dei fondi per l'assistenza scolastica nel territorio di cui all'art. 1.

Il Comitato è presieduto dal Regio provveditore agli studi ed è composto da un rappresentante della Prefettura di Bolzano, da un rappresentante dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta, dal presidente del Comitato provinciale di Bolzano dell'Opera nazionale Balilla, da due ispettori scolastici e da due direttori didattici governativi.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Gualdo Tadino, addì 27 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 324, foglio 68. — MANCINI.

ALLEGATO A (articolo 1).

I. — PROVINCIA DI TRENTO.

a) 1. Comune di Bronzolo, capoluogo e frazioni;
2. » » Cortaccia, capoluogo e frazioni;
3. » » Cortina all'Adige, capoluogo e frazioni;
4. » » Egna, capoluogo e frazioni;
5. » » Magrè, capoluogo e frazioni;
6. » » Montagna, capoluogo e frazioni;
7. » » Ora, capoluogo e frazioni;
8. » » Salorno, capoluogo e frazioni;
9. » » Termeno, capoluogo e frazioni;
10. » » Valdagno di Trento, capoluogo e frazioni.

b) 1. Frazioni Lauregno, Proves e Sinablama del comune di Rumo;
2. Frazioni Senala e San Felice del comune di Fondo;
3. Capoluogo e frazione Molini di Trodena del comune di Trodena;
4. Frazione Anterivo del comune di Capriana.

II. — PROVINCIA DI BOLZANO.

Tutti i Comuni della Provincia (capoluoghi e frazioni).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 aprile 1932.
Determinazione per l'anno 1932 del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo dello Stato per le opere di bonifica integrale in concessione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, numero 1691, il quale permette di stabilire in misura diversa da quella prescritta dall'art. 28 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, il tasso d'interesse da tenere a base del calcolo delle annualità di contributo governativo nelle spese delle opere di bonifica da eseguire in concessione;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 24 dicembre 1931 che fissò nel 6,50 % il tasso dell'interesse sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti, così che a termini dell'art. 28 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, dovrebbero calcolarsi al 7,50 % le annualità di contributo nella spesa delle opere di bonifica;

Ritenuto che in adunanza del 18 febbraio 1932 il Comitato per il finanziamento delle bonifiche istituito presso l'Associazione dei consorzi ha riconosciuto che nelle attuali condizioni di mercato lo sconto delle annualità di contributo può avvenire al tasso del 7,25 % e che perciò può essere determinato allo stesso tasso l'interesse da tenere a base del calcolo delle annualità stesse;

Ritenuto che lo scopo della disposizione dell'art. 1 del citato decreto-legge è indubbiamente quello di evitare che la realizzazione, mediante sconto, del capitale corrispondente alle annualità di contributo governativo avvenga con perdita o indebito lucro del creditore cedente, in quanto ciò condurrebbe sostanzialmente ad accrescere o a diminuire la misura del concorso dello Stato, rispetto a quella fissata per legge;

Considerato che tale ragione di retta applicazione delle norme che disciplinano la misura del concorso governativo sussiste non solo per le opere pubbliche di bonifica che si eseguono in virtù di concessione dello Stato, ma anche per le opere private che lo Stato sussidia pagando il proprio contributo in annualità;

Vista la proposta fatta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con lettera del 9 aprile a. c., di concerto col Ministro per le finanze, come da lettera del 18 marzo 1932;

A termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691;

Decreta:

Art. 1.

È stabilito nella misura del 7,25 % l'interesse per il calcolo delle annualità di contributo dello Stato e degli altri contribuenti nella spesa delle opere di bonifica o di trasformazione fondiaria eseguite in concessione.

Nella stessa misura è pure stabilito l'interesse per il calcolo delle annualità di contributo governativo nella spesa delle opere private di bonifica integrale, sussidiabili dallo Stato.

Art. 2.

Il tasso indicato col precedente articolo, resterà fisso fino a tutto il 31 dicembre 1932, salvo eventuale diversa disposizione da prendersi con le forme previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691.

Art. 3.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6498)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1932.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Letizia Guariglia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Letizia Guariglia, nata a Foggia l'11 febbraio 1905 da Felice e da Luisa Liguori, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Guariglia Letizia il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 27 agosto 1932 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 555;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Letizia Guariglia il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6496)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1932.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Caltanissetta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Caltanissetta chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Caltanissetta la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1932 - Anno X
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 282.

(6493)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1932.

Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana al signor Francesco De Santis.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Francesco De Santis, nato a Salerno il 23 luglio 1902 da Salvatore e da Carmela Pastore, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Francesco De Santis il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 27 agosto 1932 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Francesco De Santis il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6495)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1932.

Revoca del decreto Ministeriale 14 giugno 1932 col quale veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Emma Maria Morgante.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che con decreto Ministeriale in data 14 giugno 1932 veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Emma Maria Morgante, nata a Torino il 3 ottobre 1892 da Giovanni e da Marianna Pavesio;

Visto l'atto di matrimonio contratto il 20 aprile 1932 dalla suddetta signora col sig. Umberto Gullino fu Sebastiano nella Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Maria in Torino, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Torino al n. 382;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione prima, in data 27 agosto 1932, ha espresso parere favorevole alla revoca del decreto Ministeriale sopra citato, per essersi l'interessata alla data di tale decreto trovata nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 10 della legge 13 giugno 1912, numero 555;

Visto l'art. 9 della citata legge e l'art. 7 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 14 giugno 1932 con cui veniva inibito il riacquisto della cittadinanza italiana alla nominata signora Emma Maria Morgante è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6497)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1622 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Nicolò, figlio del fu Giovanni e di Giacomina Morin, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 28 gennaio 1901 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Mircovich fu Matteo e fu Antonia Picinich, nata a Sansego il 20 maggio 1893; ed ai figli nati a Sansego: Giacomina, il 12 gennaio 1926; Giovanni, il 6 novembre 1927; Antonia, il 6 novembre 1927 (gemelli) ed alla madre Giacomina Morin del fu Antonio e della fu Giacomina Picinich, vedova di Giovanni Bussanich, nata a Sansego il 22 gennaio 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4444)

N. 1623 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Picinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Francesca ved. di Giovanni, figlia del fu Giacomo Picinich e della fu Francesca Bussanich, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 23 giugno 1886 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Piccini » (Bussani ved. Francesca nata Piccini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche alla figlia Anna, nata a Sansego il 17 gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4445)

N. 1625 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Domenico, figlio del fu Domenico e di Elena Mattessich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 6 agosto 1881 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Scrivanich di Francesco e di Antonia Picinich, nata a Sansego il 19 agosto 1893; ed ai figli nati a Sansego: Elena, il 1° gennaio 1913; Domenico, il 24 maggio 1921; Antonia, il 27 ottobre 1922; Francesco, il 26 aprile 1927; ed alla madre Elena Mattessich fu Domenico e fu Elena Morin, vedova di Domenico Bussanich, nata a Sansego il 16 dicembre 1851.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4446)

N. 1617 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Martino, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bussanich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 22 gennaio 1882 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Scrivanich fu Domenico e fu Antonia Morin, nata a Sansego il 3 febbraio 1883; ed ai figli nati a Sansego: Giovanni, il 28 febbraio 1909; Antonia, il 26 marzo 1915; Martino, il 16 febbraio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4447)

N. 1618 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Carcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Veronica ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Carcich e della fu Tommasina Segotta, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 22 febbraio 1877 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Carci » (Bussani ved. Veronica nata Carci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bussani » anche alla figlia Anna, nata a Sansego (Lussinpiccolo) il 13 aprile 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4448)

N. 1621 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni, figlio di Martino e della fu Maria Tarabocchia, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 18 giugno 1878 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Mattessich fu Andrea e fu Gaudenzia Tarabocchia, nata a Sansego il 23 ottobre 1883; ed ai figli nati a Sansego: Martino, il 10 ottobre 1919; Giovanni, il 24 giugno 1927; Marcello, il 23 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4449)

N. 1703 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Raguasin, nato a Lussingrande il 18 ottobre 1863 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lettich fu Martino e fu Maria Simicich, nata a Lussingrande il 28 dicembre 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4450)

N. 1726 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Lucia Zaccaria, nato a Lussingrande il 2 agosto 1859 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Simicich fu Antonio e fu Lucia Zaccaria, nata a Lussingrande il 2 marzo 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4451)

N. 1724 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Marco, figlio del fu Matteo e di Antonia Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 27 luglio 1867 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Bellanich fu Antonio e fu Caterina Antoncich, nata a S. Pietro dei Nembi il 2 luglio 1863, ed ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Matteo, il 5 marzo 1900; Regina, il 16 gennaio 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4452)

N. 1705 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Giovanni, figlio di Martino e di Maria Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 24 settembre 1880 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ragusin di Antonio e di Antonia Bellanich, nata a S. Pietro dei Nembi il 5 dicembre 1887, ed alle figlie nate a Pietro dei Nembi: Maria, il 3 agosto 1917; Giuseppina, il 28 settembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4453)

N. 1704 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giacomina Simicich, nato a Lussingrande il 18 luglio 1881 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eugenia Antoncich fu Giovanni e fu Maria Bussanich nata a Lussingrande il 3 dicembre 1890.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4454)

N. 1702 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Giovanni, figlio del fu Giacomo e della fu Antonia Bellanich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 17 settembre 1863 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Radellich fu Giovanni e fu Maria Budinich, nata a S. Pietro dei Nembi il 20 settembre 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4455)

N. 252 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Anelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Anelich Mario, figlio di Giovanni e della fu Maria Zorovich, nato a S. Giacomo (Neresine) l'8 settembre 1887 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Faresich di Gaudenzio e fu Antonia Socolich, nata a Neresine il 12 febbraio 1892, ed alla figlia Romilda, nata a San Giacomo (Neresine) il 24 dicembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4456)

N. 243 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Anelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Anelich Gasparo, figlio del fu Gasparo e della fu Maria Marinzulich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 16 marzo 1867 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Caterina Zuclich fu Gasparo e fu Maria Zorovich, nata a Neresine il 16 marzo 1867 ed ai figli della prima defunta moglie Maria Zorovich nati a S. Giacomo (Neresine): Gasparo, il 3 dicembre 1906; Antonio, il 21 maggio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DI APPELLO DI BARI

Esami per la iscrizione nell'albo dei periti calligrafi.

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI

Vista l'istanza presentata in data odierna dall'avvocato Alessandro De Donno, domiciliato in Bari, perchè sia fissata una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi presso questa Corte e i dipendenti uffici;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento 23 maggio 1858;

Decreta:

È indetto presso questa Corte una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo dei periti calligrafi.

Gli esami avranno luogo nei giorni 21 e 22 febbraio 1933, secondo le norme di cui al succitato regolamento e le modificazioni apportate dal R. decreto 14 agosto 1862, n. 766.

Il presente decreto sarà pubblicato ed affisso nei modi dal detto regolamento stabilito.

Bari, addì 16 agosto 1932 - Anno X

p. *Il primo presidente*: S. PANUNZIO.

(6514)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 7 settembre 1932-X, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Brindisi, Porta Mesagne, provincia di Brindisi.

(6521)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Consorzio fascista cooperativo di motocultura per la provincia di Benevento », con sede in Benevento, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6520)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione a continuare la vendita dell'acqua « Aurea ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 luglio 1932-X, n. 181, il signor Francesco Petranzan da Schio è autorizzato a continuare la vendita a mezzo dei soli farmacisti ad uso di bevanda sotto il nome di « Aurea », dell'acqua minerale naturale nazionale del Monte Cirillino in Recoaro (Vicenza).

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della capacità di gr. 300 chiuse con tappo di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 165×78 di color rosa stampate a caratteri neri e sulla destra è delimitato uno spazio rettangolare di mm. 78×30 nel quale sono riportati i risultati dell'analisi chimica, mentre nel lato sinistro sono riprodotte le medaglie assegnate all'acqua in varie esposizioni. Nella parte centrale sono inserite il nome e la qualifica dell'acqua, l'ubicazione della sorgente, le proprietà terapeutiche, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il nome del proprietario ed i risultati dell'analisi batteriologica. Lungo il bordo inferiore sono indicate le dosi e le modalità dell'uso; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(6501)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 187.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 settembre 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra. (Sterlina)	67.90
Francia. (Franco)	76.35
Svizzera. (Franco)	376.25
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.20
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.702
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.50
Cecoslovacchia. (Corona)	57.85
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.52
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.643
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.41
Olanda. (Fiorino)	7.827
Polonia. (Zloty)	217 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	157 —
Svezia. (Corona)	3.49
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3,50 % (1906)	75.15
Id. 3,50 % (1902)	72 —
Id. 3 % lordo	50.55
Consolidato 5 %	81.75
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.05
Id. id. Id. 1934	99.975
Id. id. Id. 1940	99.80
Id. id. Id. 1941	99.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 9)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	516718	539 —	*Candermi* Cono fu Nicola, dom. in Teggiano (Salerno).	*Cantelmo* Cono fu Nicola, dom. come contro.
Cons. 5 %	104182	50 —	Cavallero *Francesco* di Giuseppe, dom. a Melazzo (Alessandria).	Cavallero *Francesca-Angela* di Giuseppe, *nubile*, dom. come contro.
3,50 %	537312	224 —	Costa Ida fu Paolo moglie di Cappelletti *Innocente* di Giuseppe, dom. in Milano, vincolata.	Costa Ida fu Paolo moglie di Cappelletti *Angelo-Innocente* di Giuseppe, dom. in Milano, vincolata.
»	618514	66,50	Lissoni Francesco fu Ercole, minore sotto la p. p. della madre Barattini Teresa fu Giuseppe, ved. Lissoni, dom. in Pavia; con usuf. vital. a *Moncucchi* Maria ved. di Lessoni Francesco, dom. a Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Moncullo* Maria ved. ecc. come contro.
»	618513	66,50	Lissoni Maria fu Ercole, minore ecc. come la precedente; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	521304	35 —	Pedone Silvia di Francesco, *nubile*, dom. a Salerno.	Pedone Silvia di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Salerno.
»	313964	35 —	Cerutti *Carlotta*, Maria, Giovanni e Giuseppina di Carlo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Cusago (Milano); con usuf. vital. a Devizzi Maria, ecc.	Cerutti *Carolina*, Maria, Giovanni e Giuseppina di Carlo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	142747	50 —	Tinello Vincenzo di Giuseppe, dom. a Settingiano (Catanzaro).	Tinello Vincenzo di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	403648	325 —	De Paoli Anacleto di Temistocle, minore sotto la p. p. del padre dom. a Resina (Napoli), con usuf. vital. a *Mulas Spano* Maria fu Antonio, ved. *Sacchi* Giovanni, dom. a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Mula Spanu* Maria fu Antonio, ved. *Sechi*.
»	403649	430 —	De Paoli Ida di Temistocle, minore ecc. come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	403650	325 —	De Paoli Ines di Temistocle, minore ecc. come la precedente e con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	471828	100 —	De Paoli Ines di Temistocle, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli; con usuf. vital. a *Mulas Spano* Maria fu Antonio ved. *Secchi* Giovanni, dom. a S. Giovanni a Teduccio.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	471829	115 —	De Paoli Ida di Temistocle, minore ecc. come la precedente; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
3,50 %	461305	35 —	Chareun *Dionigi* fu Luigi Lorenzo, dom. a Rivera (Torino).	Chareun *Antonio-Dionisi* fu Luigi Lorenzo, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Categoria A	408	35 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	211469	1.500 —	Ghighetti Maria-*Spazia* di Pietro, nubile, dom. a Pinerolo (Torino); con usuf. a Turina *Spazia* fu Francesco, ved. di Biancone Pietro.	Ghighetti Maria-*Ipazia* di Pietro, nubile, dom. come contro; con usuf. a Turina *Giuseppa Ipazia* ecc., come contro.
»	211470	1.500 —	Ghighetti Virginia di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	211468	1.500 —	Ghighetti Giorgio di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	211467	1.500 —	Ghighetti Filippo di Pietro, dom. come sopra; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro e con usuf. come la precedente.
»	472040	235 —	Panizza *Francesca* fu Angelo *ved.* Gandini, interdetta sotto la tutela di Perfumo Sebastiano fu Andrea, dom. a Roccagrimalda (Alessandria).	Panizza *Francesca-Caterina* fu Angelo, *moglie di Gandini Carlo-Agostino*, ecc. come contro.
»	473572	340 —	Panizza *Francesca* fu Angelo *ved.* Gandini, dom. come sopra.	
»	479140	395 —	Panizza *Francesca* fu Angelo, interdetta sotto la tutela di Perfumo Sebastiano, dom. come sopra.	
»	175863	6.540 —	Bergstein Ludovico o Ludovigo, *Antonio*, Enrichetta, nubile, ed Edoardo fu Gerardo, l'ultimo minore sotto la p. p. della madre Bergstein Giovanna Eleonora fu Antonio, ved. di Bergstein Gerardo e figli nascituri di quest'ultima, dom. a Pisa, tutti in parti uguali e indivisi.	Bergstein Ludovico o Ludovigo, *Vincenzo-Gerardo-Antonio*, Enrichetta, nubile ed Ernesto, ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale serie 5ª	486	Capit. 500 —	De Benedetti *Albina* fu Donato, moglie di Fubini Alessandro, vincolata.	De Benedetti *Ester-Albina* fu Donato, moglie ecc. come contro, vincolati.
Buono Tesoro novennale serie 1ª	29	Capit. 20.000 —	Intestata come la precedente.	
Buono Tesoro novennale serie 6ª	1359	Capit. 500 —	Intestata come la precedente.	
Cons. 5 %	410668	1.500 —	De Benedetti *Albina* fu Donato moglie di Fubini Alessandro fu Israele, dom. a Torino, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
»	23681	115 —	Pirro Raffaele, Giuseppe, Errico, Ripalta, Adele, Anna, Concetta e Silvia fu Felice, *minori* sotto la p. p. della madre Cibelli Clotilde *fu Vincenzo*, ved. di Pirro Felice, dom. a Cerignola (Foggia), vincolata.	Pirro Raffaele, Giuseppe, Errico, Ripalta, Adele, Anna, Concetta e Silvia fu Felice, *minori sotto la tutela di Pirro Vincenzo fu Felice*, dom. come contro, vincolata.
»	62106	205 —	Pirro Giuseppe fu Felice, minore ecc. come la precedente.	Pirro Giuseppe fu Felice, minore ecc. come la precedente.
»	146548	160 —	*Pirro Giuseppe fu Felice, minore sotto la tutela di Pirro Vincenzo fu Felice*, dom. come la precedente.	*Aventi diritto alla eredità di Pirro Giuseppe fu Felice.*
»	121175	175 —	Busico Giuseppina fu *Guglielmo-Dionigi*, minore sotto la p. p. della madre Sabelli Pasqualina ved. di Busico *Guglielmo-Dionigi*, dom. in Agnone (Campobasso).	Busico Giuseppina fu ***Dionigi-Guglielmo***, minore sotto la p. p. della madre Sabelli Pasqualina, ved. di Busico ***Dionigi-Guglielmo***, dom. come contro.
3,50 %	292566	399 —	Balbiani Enrico } fu Luigi, dom. in Milano; con usuf. vital. a Scotti *Luigia* fu Giuseppe, ved. di Motta Ambrogio, dom. in Milano.	Intestate come contro, con usuf. vital. a Scotti *Maria-Luigia* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	292567	399 —	Balbiani Giovanni }	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6459)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale consorziale L. 102.000.000 — Riserve varie L. 41.038.909,41.

Abbruciamento di titoli rimborsati ed estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 per cento, obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale Città di Palermo ed obbligazioni serie speciale 7 per cento.

Si notifica che il 1° ottobre p. v., incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 5 %:

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° novembre 1931 al 30 giugno 1932.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione 23ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento e cioè:
n. 73 titoli da 1 obbligazione
n. 23 titoli da 5 obbligazioni
n. 74 titoli da 10 obbligazioni
e così in totale n. 928 obbligazioni per un capitale nominale di L. 464.000.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 19ª estrazione) da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:
n. 19 da 1 obbligazione
n. 60 da 5 obbligazioni
n. 202 da 10 obbligazioni
e così in totale n. 2339 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.169.500.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 16ª estrazione), da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 241 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 2410 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.205.000.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 15ª estrazione), da effettuarsi in base ad appositi piani di ammortamento e cioè: n. 164 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 1640 obbligazioni per un capitale nominale di L. 820.000.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 11ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 15 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 150 obbligazioni per un capitale nominale di L. 75.000.

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 9ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè:
n. 2 titoli da 1 obbligazione
n. 2 titoli da 5 obbligazioni
n. 253 titoli da 10 obbligazioni
e così in totale n. 2542 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1,271.000.

8. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 7ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 108 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 1080 obbligazioni per un capitale nominale di L. 540.000.

9. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 6ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 107 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 1070 obbligazioni per un capitale nominale di L. 535.000.

10. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 3ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 247 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 2470 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 1.235.000.

11. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse dal 1° gennaio al 31 agosto 1932 (10ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento e cioè: n. 307 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti n. 3070 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 1.535.000.

b) In ordine alle obbligazioni 6 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »:

1. Estrazione a sorte di n. 35 titoli da 10 obbligazioni della 1ª tranche, rappresentanti n. 350 obbligazioni, per un capitale nominale di L. 175.000 (12ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 34 titoli da 10 obbligazioni della 2ª tranche, rappresentanti n. 340 obbligazioni per un capitale nominale di L. 170.000 (11ª estrazione).

3. Estrazione a sorte di n. 32 titoli da 10 obbligazioni della 3ª tranche, rappresentanti n. 320 obbligazioni per un capitale nominale di L. 160.000 (9ª estrazione).

4. Estrazione a sorte di n. 31 titoli da 10 obbligazioni della 4ª tranche, rappresentanti n. 310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 155.000 (7ª estrazione).

5. Estrazione a sorte di n. 28 titoli da 10 obbligazioni della 5ª tranche, rappresentanti n. 280 obbligazioni per un capitale nominale di L. 140.000 (5ª estrazione).

6. Estrazione a sorte di n. 27 titoli da 10 obbligazioni della 6ª tranche, rappresentanti n. 270 obbligazioni per un capitale nominale di L. 135.000 (3ª estrazione).

c) In ordine alle obbligazioni della Serie speciale 7 %:

1. Estrazione a sorte di n. 80 titoli da 100 obbligazioni di 1ª emissione, rappresentanti n. 8000 obbligazioni per un capitale nominale di L. 4.000.000 (2ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 21 titoli da 100 obbligazioni, di 2ª emissione, rappresentanti 2100 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.050.000 (2ª estrazione).

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 1° settembre 1932 - Anno X

Il presidente: A BENEDUCE.

(6492)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli ad un posto di grado VI nel gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, modificato e convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo in data 3 giugno 1932;
Visto il consenso del Ministro per le finanze dato con lettera 27 giugno 1932, n. 109768;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ad un posto di grado sesto nel gruppo A del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Al concorso potranno prendere parte i cittadini italiani che abbiano conseguito da almeno 15 anni la laurea in ingegneria industriale, che abbiano prestato servizio con funzioni direttive per almeno cinque anni in stabilimenti industriali, e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto i 35 anni di età e non abbiano superato i 50.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta*

Ufficiale del Regno, presentare al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle Corporazioni) i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5 dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità e luogo di nascita del richiedente nonchè l'indicazione del domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato, rilasciato dal podestà e legalizzato dal Tribunale, attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale penale rilasciato dal casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

6° certificato medico in carta bollata e debitamente legalizzato, comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio ed è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito al risultato della visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7° certificato dell'esito definitivo di leva;

8° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune nel quale il candidato ha il suo domicilio;

9° diploma originale di laurea in ingegneria industriale (o copia autentica dello stesso), conseguito in una Università od Istituto superiore equiparato del Regno;

10° certificati dei servizi eventualmente prestati sia presso Amministrazioni pubbliche, sia in stabilimenti industriali. Da detti certificati dovrà venire comprovato almeno il requisito richiesto dall'art. 1, e cioè che il candidato ha prestato servizio con funzioni direttive per almeno cinque anni in stabilimenti industriali;

11° pubblicazioni, relazioni ed ogni altro titolo o documento che valga a comprovare una particolare conoscenza da parte del candidato dei problemi tecnico-economici della produzione e del lavoro;

12° elenco in carta libera e firmato dal candidato di tutti i documenti, titoli, pubblicazioni e relazioni, presentati al concorso, e breve cenno della pratica professionale compiuta dal candidato, dei progetti redatti, delle memorie scritte, delle lingue estere conosciute, dei titoli di studio posseduti, e di ogni altra notizia che valga a far conoscere le speciali attitudini e cognizioni dell'aspirante.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Allo scopo di determinare i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli interessati potranno inviare — in ogni caso non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo — i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione) che dimostrino il possesso delle qualità di invalido di guerra, o combattente, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o di decorazioni militari o gli altri requisiti di cui al suddetto art. 21.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande giungano al Ministero oltre il termine fissato dall'articolo precedente e che entro il predetto termine non siano regolarmente documentate.

Non è ammesso il riferimento a documenti depositati presso altre Amministrazioni.

Il Ministero ha facoltà, a norma dell'art. 1 comma ultimo del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un consigliere della Corte di cassazione del Regno;

c) di un ispettore generale corporativo (grado V) laureato in ingegneria.

Un funzionario del Ministero delle corporazioni di grado non inferiore al VII funzionerà da segretario.

Art. 5.

La Commissione, proceduto alla valutazione dei titoli, sottoporrà i concorrenti che abbiano riportato per i titoli stessi una votazione di almeno ventuno trentesimi ad un colloquio diretto a determinare la loro coltura nella tecnologia industriale, nell'ordinamento corporativo, nelle leggi del lavoro ed in genere nel campo dei problemi tecnico-economici della produzione e del lavoro.

La durata del colloquio sarà di almeno un'ora e mezza per ciascun candidato.

L'assenza del candidato dal colloquio sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Non potranno essere ammessi in graduatoria i candidati che nel colloquio abbiano riportato meno di 18 trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punti assegnati per i titoli e di quelli assegnati per il colloquio.

Così per i titoli come per il colloquio ciascun commissario disporrà di 10 punti.

Art. 6.

I candidati idonei saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine di merito risultante dalla votazione della Commissione giudicatrice.

A parità di merito avrà la precedenza il più anziano di età, salvo i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra, mutilati, combattenti e decorati al valore, e salve le preferenze di cui alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente i provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà nominato ispettore corporativo di grado sesto per un periodo di prova di un anno.

Scaduto tale periodo seguirà la decisione definitiva del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova saranno per intero corrisposti lo stipendio iniziale ed il supplemento di servizio attivo stabiliti per il personale del grado sesto di gruppo A.

Se il vincitore durante il periodo di prova o al termine di esso non sarà, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione per il personale dell'Ispettorato corporativo, ritenuto idoneo, verrà licenziato senza preavviso od indennizzo.

Art. 8.

Il vincitore del concorso che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, sarà considerato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: MUSSOLINI.

(6522)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.